

**Ordinanza  
concernente l'importazione e l'esportazione di verdura,  
frutta e prodotti della floricoltura  
(OIEVFF)**

**Modifica del 14 novembre 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>2</sup> sulle dogane.

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 14 cpv. 4 lett. b*

<sup>4</sup> I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

- b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra-vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

<sup>1</sup> RS 916.121.10

<sup>2</sup> RS 631.01

## II

*Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>3</sup> sulle dogane è modificata come segue:

*Art. 57 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 59* Termine per la dichiarazione doganale

Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all'articolo 7 OIEVFF<sup>4</sup>, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.

*Art. 61* Menzione dell'obbligo di una nuova dichiarazione doganale

Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell'obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all'articolo 55.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 631.01

<sup>4</sup> RS 916.121.10; RU 2007 6265